

Alcune osservazioni **Rete Dafne Sardegna**

Rete Dafne Sardegna ha come promotore un'associazione, l'Associazione Mediatori Insieme, che fin dalla sua nascita, nei primi anni del 2000, si è occupata e si occupa, tutt'oggi, di giustizia riparativa, in particolare, di mediazione penale. La profonda differenza di attenzione e "cura" rivolta all'autore di reato e alla vittima dal sistema della giustizia ha portato la nostra associazione a riscontrare che spesso, il mediatore, era davvero l'unica figura professionale che riservava alla vittima uno spazio di ascolto. Non si può negare che anche questo spazio di ascolto sia nato orientato, ovvero finalizzato, all'acquisizione di un consenso ad un percorso, pensato per il reo.

Fin dai primi anni di attività, i nostri mediatori, tra questi anche la sottoscritta, si sono adoperati per creare le condizioni affinché la vittima percepisse una autentica attenzione nei suoi confronti, per esempio, rendendo il servizio itinerante, al fine di incontrare le vittime in un luogo a loro prossimo. Ascoltando le vittime, era ed è evidente, che l'incontro con l'autore di reato, molto spesso, non è il bisogno principale, ma durante il colloquio portano una molteplicità di altri bisogni, spesso più urgenti. Il bisogno di incontro con l'altra parte è sollecitato dal mediatore, ma non nasce spontaneamente nella vittima che si vede convocata per esprimere un consenso.

I diversi bisogni "altri" emersi durante gli incontri con le numerose vittime ascoltate, hanno fatto emergere chiaramente l'urgenza di promuovere la strutturazione di un servizio dedicato in modo esclusivo all'assistenza e al supporto delle vittime, libero da qualsiasi obiettivo riconducibile al reo, un servizio dedicato proprio all'ascolto delle vittime, al loro sostegno e ad una adeguata informazione. La prospettiva della Direttiva 29/12 ha confortato e supportato la nostra progressiva riflessione. La Direttiva che istituisce le norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, fa anche riferimento alla giustizia riparativa, ponendo delle condizioni alla sua attuazione, a tutela delle vittime.

La nostra associazione continua a coordinare due servizi:

- 1) Rete Dafne, che è ormai diventata la principale attività;
- 2) Il Servizio di mediazione penale minorile e giustizia riparativa, per tutta la Sardegna.

I due servizi sono nettamente distinti sotto il profilo dell'organizzazione, dei finanziamenti, dei percorsi formativi e di aggiornamento, del personale impiegato, del monitoraggio e dell'elaborazione dei dati.

Tuttavia questa duplice lente, ci consente di fare alcune osservazioni da condividere con voi. Sicuramente, l'attenzione ai bisogni delle vittime, che ha portato alla nascita di Rete Dafne in Sardegna, ha modificato profondamente anche il nostro modo di pensare la giustizia riparativa.

1) Modalità operative. L'invio in mediazione può essere promosso da diversi soggetti. Quando è l'Ussm (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni) a proporlo è chiaro che la prospettiva sia quella di chi ha come mandato la rieducazione del reo. Il mediatore che procede alla verifica della fattibilità, procede solo se dall'incontro con la vittima emerge in modo chiaro il suo bisogno di incontrare l'autore di reato e se non vi sia alcun rischio di vittimizzazione secondaria. Il mediatore deve operare un bilanciamento dei bisogni delle parti e la vittima non può più essere lo strumento attraverso il quale il minore deve comprendere la gravità del proprio gesto, e questo ad ogni costo.

Può essere intrapreso un percorso di mediazione solo se l'incontro rappresenta realmente il punto di intersezione dei bisogni di entrambe le parti. Nell'invio da parte delle Procure presso i Tribunali per i Minorenni, in Sardegna, si intravede l'influenza della Direttiva 29/12, perché sempre più spesso viene chiesto un intervento di mediazione per dare voce al dolore delle vittime, quando viene percepita, dalla loro audizione in Procura, la necessità di un riconoscimento da parte dell'autore di reato.

2) Fattibilità. Nello studio di fattibilità dei percorsi di mediazione e di qualsiasi intervento di giustizia riparativa la Direttiva ha spazzato via ogni ansia di pacificazione necessaria. Se l'autore di reato è poco consapevole, non si può procedere; se la vittima pone delle resistenze, non deve essere convinta all'incontro. La tensione nel voler ricucire a tutti i costi quel famoso strappo del tessuto sociale, ha

lasciato lo spazio ad un profondo rispetto delle persone coinvolte, consapevoli che non si possono ricucire due lembi senza aver prima riparato ciascuno dei due, se lacerati. La ricostruzione del tessuto sociale è un lavoro più fino e più lento di come lo abbiamo pensato in passato e spesso richiede preliminarmente una “cura” del singolo, la riparazione della relazione è successiva alla riparazione della persona.

3) Quale giustizia riparativa? Se fino a qualche anno fa la giustizia riparativa poneva l’attenzione sul soggetto chiamato a riparare, credo che oggi non si possa parlare di giustizia riparativa senza una partecipazione attiva del soggetto nei confronti del quale si vuole riparare, vado oltre, non si può parlare di giustizia riparativa se la vittima non percepisce la finalità riparativa dell’intervento proposto.

4) Vittime aspecifiche. Questo è il motivo per il quale noi crediamo che non siano opportuni i percorsi di mediazione con vittime aspecifiche. Spesso si ricorre a questa modalità quando la vittima non presta il consenso all’incontro con l’autore di reato. Questa modalità, non solo guarda alla riparazione solo nella prospettiva dell’autore di reato, ma può addirittura costituire una forma di vittimizzazione secondaria, perché non si cura del rifiuto della vittima e valuta un modo per superarlo. Spesso il rifiuto della vittima, non è solo motivato con il timore dell’incontro, ma anche con il non voler dare una possibilità (che può agevolare il suo percorso) all’altra parte. La riparazione, in queste situazioni, dovrebbe essere valutata in forme diverse da quella relazionale, anche perché nei percorsi con vittime aspecifiche la relazione viene svuotata del carattere personale.

5) Formazione. La formazione degli operatori di giustizia riparativa dovrebbe essere ulteriormente ridefinita, dando maggiore spazio allo studio delle modalità di accoglienza delle vittime e degli strumenti di lettura dei bisogni delle stesse (in parte è già presente nei percorsi maggiormente accreditati). Sarebbe utile la previsione di un breve tirocinio anche nei servizi di assistenza alle vittime, così come sarebbe auspicabile una conoscenza approfondita della giustizia riparativa da parte di chi si occupa di assistenza alle vittime.

La visione reo-centrica della giustizia si è sicuramente attenuata, ma non è sparita, l’asse non è ancora al centro ed il contesto nel quale si inseriscono gli interventi di giustizia riparativa può ancora rappresentare una forza che spinge (magari in modo più sottile) al risultato utile. Solo una formazione adeguata può condurre alla ricerca di esiti autentici, nel rispetto dei bisogni di ciascuno e del dolore vissuto.

6) Interazioni. I servizi di giustizia riparativa dovrebbero essere in costante comunicazione con i servizi di assistenza alle vittime di reato.

Prima di tutto per provare ad arrivare ad una condivisione dei significati: Cosa è la giustizia riparativa? Cosa è trattamento? I servizi per le vittime dove si collocano rispetto alla giustizia riparativa?

I servizi di giustizia riparativa intercettano tante vittime che possono avere necessità di essere indirizzate verso servizi di assistenza e non ne conoscono l’esistenza. Davanti ad una richiesta di adesione ad un percorso di mediazione, può non essere maturo il tempo per quel tipo di intervento, ma può essere importante per quella persona poter avere uno spazio per l’elaborazione in un percorso individuale di sostegno.

La nostra esperienza nell’ambito della giustizia riparativa è limitata al contesto minorile e prevalentemente alla mediazione, ed effettivamente l’adesione delle vittime ai percorsi di mediazione è abbastanza alta, soprattutto nei reati riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. Nonostante sia un contesto privilegiato, l’argomento sollecita diverse riflessioni e impone particolari accorgimenti, come abbiamo osservato.

Nel guardare al mondo degli adulti, posso portare l’esperienza di Rete Dafne in Sardegna.

Gli operatori che si occupano dell’accoglienza, operatori sociali e psicologi, ascoltano le vittime e con loro definiscono i bisogni che emergono spontaneamente in ordine di priorità. Il bisogno di incontro con l’autore di reato è davvero residuale, meno del 5% delle vittime accolte in questi anni hanno manifestato il bisogno di incontrare l’altra parte.

Il primo bisogno che viene portato, con frequenza, al contrario, è il bisogno di separazione e tutela dall'autore di reato.

Alla luce di queste considerazioni, vi e mi pongo un quesito: pur dando per certo che la richiesta di adesione ad un percorso di mediazione venga posta alla vittima nel modo più adeguato, riservandole uno spazio di ascolto e comprensione, è possibile ipotizzare un futuro prossimo nel quale la vittima possa essere incontrata da un operatore, dopo un invio che parte semplicemente da una notizia di reato, per essere ascoltata, assistita, sostenuta e informata per il solo fatto di aver subito (verosimilmente) ingiustamente un torto, o la sua convocazione sarà sempre strumentale alle esigenze di rieducazione del reo?